

ORDINANZA MUNICIPALE
per l'uso degli orti familiari
(del 23.02.10)

Il **Municipio di Minusio**, richiamati gli artt. 106 e 192 LOC, art. 29 Regolamento comunale

ORDINA :

art. 1 Assegnazione degli orti familiari

Il Municipio di Minusio mette in locazione, mediante pubblico concorso, appezzamenti di terreno della superficie di circa m² 35 in località Cadogno/Mezzo ad uso orti familiari.

Sarà data la precedenza secondo ordine di annuncio ai cittadini domiciliati nel Comune o che sono tenuti al pagamento di imposte nel Comune.

La locazione comprende l'uso del terreno e, a pagamento, dell'acqua per l'innaffiamento secondo consumo registrato a contatore.

La locazione è soggetta a speciale tariffa e scade al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31.12.10.

Il contratto di locazione s'intende prorogato automaticamente per un ulteriore anno se non viene data disdetta, con lettera raccomandata, da una delle parti con preavviso di almeno 3 mesi.

Il Municipio potrà in ogni momento revocare il diritto di locazione se l'affittuario è in arretrato con il pagamento del canone di locazione o se l'utente non si attiene alle norme dell'esercizio degli orti familiari.

Alla scadenza del diritto di locazione l'affittuario dovrà pulire e liberare il fondo e allontanare ogni sorta di vegetazione dal terreno.

art. 2 Norme d'esercizio

L'affittuario s'impegna a:

- mantenere puliti e sgombri i viali d'accesso;
- chiudere il cancello d'accesso;
- depositare in appositi contenitori i rifiuti nel rispetto delle normative vigenti;
- usare con parsimonia l'acqua e chiudere dopo l'uso i relativi rubinetti d'erogazione;
- conservare in buono stato i cassonetti per il deposito degli attrezzi;
- usare il massimo rispetto per i beni locati e per quelli degli altri affittuari;
- rispettare le vigenti disposizioni in materia di rumori molesti.

art. 3 Divieti e limitazioni

Nell'area degli orti vigono i seguenti divieti:

- costruire manufatti che alterano l'aspetto originale dell'orto;
- l'accesso a cani o ad altri animali;
- posteggio di vetture di ogni specie all'interno del recinto;
- la messa a dimora di alberi di medio ed alto fusto e di siepi (vive o morte, reti metalliche, ecc.);
- la combustione di sterpaglie e rifiuti di qualsiasi genere;
- il subaffitto, totale o parziale;
- l'impiego di materiali diversi quali elementi di delimitazione, recinzioni, lastre, ecc.

L'uso di concimi e fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici è tollerato solo se non procura danni od inconvenienti a terzi, riservate eventuali disposizioni superiori.

¹Coperture, serre ad archi e strutture mobili analoghe, sono eccezionalmente tollerate, ma non costituiscono alcun diritto acquisito, fino ad un'altezza massima di un metro.

art. 4 Responsabilità

L'affittuario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà comunale ed agli orti degli altri affittuari.

Il Comune non si assume responsabilità alcuna per i danni o furti alle colture ed ai beni di proprietà degli affittuari.

In caso di danni ai beni di uso comune il Municipio si riserva il diritto di rivalsa a carico di tutti gli affittuari per le spese di riparazione e di sostituzione.

art. 5 Tariffario

Locazione annua di 1 (un) appezzamento di m² 35: fr. 180.-- + un acconto di fr. 20.-- per consumo acqua potabile, con conguaglio a fine anno.

Per superfici superiori o inferiori la tassa viene calcolata in modo proporzionale.

art. 6 Abrogazioni ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale disciplinante la materia od altro accordo convenzionale ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Una copia dell'Ordinanza verrà consegnata al locatario al momento della consegna del lotto familiare.

(Ris. mun. N° 139.9)

IL MUNICIPIO

¹ Modifica adottata con ris. mun. N° 818.8 dell'11.09.12, pubblicata all'albo comunale nel periodo compreso tra il 12.09.12 e il 27.09.12